Comune di Castellazzo Bormida Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto e applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Disposizioni generali per concessioni ed autorizzazioni
- Art. 5 Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni
- Art. 6 Accertamento delle violazioni
- Art. 7 Sanzioni

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I – Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

- Art. 8 Tutela della sicurezza e del decoro dell'abitato Comportamenti vietati
- Art. 9 Tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica Comportamenti vietati
- Art. 10 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 11 Rifiuti urbani
- Art. 12 Sgombero neve

Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia del decoro e della sicurezza dell'ambiente urbano e del vivere in comunità

- Art. 13 Manutenzione di edifici ed aree private
- Art. 14 Installazione di antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
- Art. 15 Installazione di tende solari
- Art. 16 Installazione di luminarie
- Art. 17 Collocamento di cartelli, insegne ed iscrizioni
- Art. 18 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 19 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 20 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Art. 21 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 22 Ripari a pozzi, cisterne e simili
- Art. 23 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 24 Accensione di fuochi
- Art. 25 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 26 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nelle pertinenze e cortili di private abitazioni
- Art. 27 Ingresso abusivo in strutture comunali
- Art. 28 Balneazione
- Art. 29 Divieto di bivacco e di campeggio libero
- Art. 30 Accattonaggio

Sezione III - Disposizioni particolari per la tutela e la disciplina del verde

- Art. 31 Tutela del verde pubblico
- Art. 32 Disposizioni sul verde privato
- Art. 33 Pulizia e manutenzione dei fossati

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I - Disposizioni generali per le occupazioni di suolo pubblico

- Art. 34 Disposizioni generali per le occupazioni di suolo pubblico
- Art. 35 Caratteristiche delle occupazioni

Sezione II – Disposizioni particolari per l'occupazione del suolo pubblico in occasione di manifestazioni ed attività di vario genere

- Art. 36 Occupazioni per manifestazioni
- Art. 37 Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 38 Occupazioni con elementi d'arredo
- Art. 39 Occupazione con strutture pubblicitarie
- Art. 40 Occupazione per lavori di pubblica utilità
- Art. 41 Occupazione per traslochi
- Art. 42 Occupazioni di altra natura
- Art. 43 Occupazioni per finalità politiche, sociali ed affini

Sezione III – Disposizioni particolari per l'occupazione di suolo pubblico da parte di esercenti attività commerciali

- Art. 44 Occupazioni con dehors
- Art. 45 Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 46 Occupazioni per esposizione di merci poste in vendita
- Art. 47 Occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi e per l'attività di artisti di strada

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 48 Attività produttive, artigianali e commerciali e simili rumorose
- Art. 49 Abitazioni private
- Art. 50 Strumenti musicali

TITOLO V - PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

- Art. 51 Animali d'affezione Principi generali
- Art. 52 Raccolta delle deiezioni solide
- Art. 53 Museruole e guinzagli
- Art. 54 Tutela del patrimonio pubblico
- Art. 55 Detenzioni dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati
- Art. 56 Animali domestici Custodia, tutela e pascolo

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 57 Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 58 Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, salvaguardare la pubblica sicurezza, il decoro ambientale e la convivenza uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio artistico ed ambientale.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

- 1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali e/o speciali, in materia di:
- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) quiete pubblica e privata;
- d) protezione e tutela degli animali;
- 2. Nelle materie sopraindicate, oltre alle norme contenute nel presente Regolamento o dallo stesso richiamate, dovranno osservarsi le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Amministrazione Comunale, le ordinanze adottate dal Sindaco, anche derogatorie, così come previste dall'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in presenza di circostanze eccezionali e imprevedibili, nonché gli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali e/o dagli agenti di Polizia Municipale nei limiti dei poteri loro riconosciuti da leggi e regolamenti.
- 3. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed aperte al pubblico compresi i portici i canali ed i fossi fiancheggianti le strade, nonché, nei casi previsti nei confronti di attività private, salvo diversa disposizione.

Art. 3 – Definizioni

- 1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio, o non altrimenti chiaramente delimitate al fine di determinare, in modo inoppugnabile la netta distinzione della proprietà pubblica da quella privata.
- b) le gallerie ed i portici ed i relativi spazi interpilastri, nonché i canali ed i fossi fiancheggianti le strade;
- c) i parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
- d) i monumenti e le fontane:
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
- 2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
- 3. Per **utilizzazione** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
- 4. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine Regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 4 - Disposizioni generali per concessioni ed autorizzazioni

- 1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, nulla osta o permesso, questo deve essere richiesto con istanza scritta, in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Comune di Castellazzo Bormida. L'istanza, ove non sia diversamente previsto da specifica disposizione regolamentare, deve pervenire al Servizio competente al rilascio del titolo almeno 30 giorni prima di quello per cui il titolo medesimo è richiesto.
- 2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
- 3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
- 4. Le concessioni e le autorizzazioni hanno carattere personale, vengono rilasciate senza pregiudizio di terzi, hanno validità di norma non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza motivata, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
- 5. L'Amministrazione Comunale può in qualunque momento, con provvedimento scritto motivato, imporre, quando ciò si renda necessario, nuove condizioni al concessionario, nonché sospendere o revocare le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, e/o quando lo impongano sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

Art. 5 - Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni

- 1. Oltre che nei casi previsti in ogni singola parte del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale può sospendere, revocare o dichiarare decadute le autorizzazioni e concessioni per i sequenti motivi:
- sospensione:

- a) per morosità del pagamento delle tasse comunali dovute dal titolare delle autorizzazioni e concessioni;
- b) per mancato risarcimento dei danni recati al patrimonio comunale;

- revoca:

- a) per ragioni d'incolumità e sicurezza pubblica, nonché per ragioni di pubblico interesse e utilità o qualora non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali venne subordinato il rilascio del titolo, per ragioni di decoro od estetica;
- b) per trasformazione del servizio al quale si riferiscono;
- c) per perdita, da parte del titolare dei requisiti richiesti per il rilascio;
- d) per gravi e ripetute infrazioni, da parte del titolare o di suoi rappresentanti o commessi, alle norme dei regolamenti comunali che disciplinano la materia oggetto delle autorizzazioni o concessioni.

- decadenza:

- a) per l'abbandono da parte del titolare dell'attività alla quale l'autorizzazione o concessione si riferisce:
- b) per l'esercizio dell'attività oggetto di autorizzazione o concessione a mezzo di persone non autorizzate.
- 2. La decadenza opera con pieno diritto al verificarsi delle inosservanze di cui al comma precedente, lettere a) e b), e viene dichiarata dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 6 – Accertamento delle violazioni

- 1. La vigilanza relativa al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento è attribuita agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nonchè agli organi tecnici specificamente addetti al controllo, così come previsto e disciplinato dall'art. 13 della legge n. 689/1981 e s.m.i.
- 2. L'accertamento delle infrazioni viene eseguito nel rispetto di quanto previsto in merito dalla suddetta legge n. 689/1981 e s.m.i.

Art. 7- Sanzioni

- 1. Alla contestazione della violazione alle disposizioni del Regolamento procedono, nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi in materia e dai regolamenti comunali, gli organi addetti alla vigilanza.
- 2. Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva nonché, se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso.
- 3. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

- 4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale.
- 5. Qualora alla violazione delle norme regolamentari, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'autorizzazione o concessione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è tenuto al rimborso delle spese necessarie al ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela come sancito dalle norme in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I – Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 8 – Tutela della sicurezza e del decoro dell'abitato - Comportamenti vietati

- 1. Il Comune di Castellazzo Bormida promuove e tutela la più piena e libera fruibilità da parte di tutta la collettività dello spazio urbano come definito all'art. 3 del presente regolamento. Sono pertanto vietati gli atti, i comportamenti e le attività che si pongono in contrasto con la suddetta finalità.
- 2. A salvaguardia della sicurezza e del decoro dell'abitato è vietato:
- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e/o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
- c) rimuovere, manomettere, danneggiare, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possano arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età di 12 anni;
- h) collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico, volantini o simili ed anche lanciare e/o distribuire opuscoli ed altro materiale pubblicitario in modo indiscriminato così da imbrattare il suolo pubblico;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di qualsiasi genere, particolarmente di veicoli, in qualsiasi stagione dell'anno;
- I) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi anche ad abitazioni private;

- n) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità;
- o) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- p) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché gettarvi e/o versarvi solidi o liquidi;
- q) ostruire o ingombrare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- r) compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare a bisogni fisiologici fuori dai luoghi a ciò destinati;
- s) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.
- 3. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 2 lettere f), g), comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 75,00;
- 4. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 2 lettere a), b), c), d), e), h), i), l), m), n), o), s), comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00;
- 5. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 2 lettere p), q), r), comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 9 – Tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica – Comportamenti vietati

- 1. A tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è in ogni caso subordinato ad autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, sporgenze di qualsiasi genere, nonché nei vani delle aperture che proiettino verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando gocciolamento sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
- 2. L'Amministrazione Comunale, con idoneo provvedimento, può stabilire per determinate vie o zone dell'abitato il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.
- 3. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a 2 (due) metri.
- 3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 (cinquanta) litri per il deposito dei rifiuti.
- 4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
- 5. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 (cinquanta) a 80 (ottanta) litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
- 6. I cestelli di cui al comma 5, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 7. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi e dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 8. I proprietari di aree private non recintate in conformità al Regolamento Edilizio, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- 9. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- 10. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 5 e 9 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 75,00.
- 11. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 7 e 8 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

12. La violazione ai precedenti commi 2, e 4 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 11 - Rifiuti urbani

1. La materia concernente i rifiuti urbani è disciplinata da specifico regolamento al quale si fa rinvio.

Art. 12 - Sgombero neve

- 1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
- 2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- 3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale.
- 4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza, particolarmente nei periodi dell'anno in cui l'inefficienza degli stessi può provocare la formazione di ghiaccio. I pluviali aggettanti sulla pubblica via devono essere inseriti nella fognatura comunale e non tracimare acqua sul suolo pubblico.
- 5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
- 7. L'obbligo stabilito all'articolo 10, comma 7 del presente Regolamento, vale anche per la rimozione della neve. L'amministrazione comunale può disporre particolari obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
- 8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
- 9. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

10. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia del decoro e della sicurezza dell'ambiente urbano e del vivere in comunità

Art. 13 - Manutenzione di edifici ed aree private

- 1. I proprietari, locatari e/o concessionari di edifici privati sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e pulizia di facciate, infissi, tende, serrande esterne delle aree di pertinenza. In particolare dovrà essere curato e ripristinato quando necessario, lo stato di conservazione di cancellate e recinzioni di giardini e cortili. Gli stessi devono effettuare la manutenzione di coperture, cornicioni, rivestimenti, intonaci al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile e devono adottare tutte quelle iniziative volte al mantenimento degli immobili in buono stato di conservazione ed a tutela del decoro dell'abitato.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti alla conservazione e pulizia delle targhette dei numeri civici nonché di eventuali insegne e/o targhe installate sulle facciate. Gli stessi hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.
- 3. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.
- 4. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 75,00.

Articolo 14 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

- 1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge n. 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale al fine di minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
- 2. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
- 3. Per l'installazione devono essere rispettate le seguenti norme:
- a) i proprietari e/o possessori di immobili esistenti e/o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso ubicati in complessi condominiali, qualora intendano dotarsi di un impianto di ricezione satellitare dovranno munirsi e/o servirsi di antenne collettive centralizzate;
- b) l'installazione delle antenne paraboliche non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
- c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;

- d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
- e) le parabole di nuova installazione devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, a seconda del posizionamento:
- f) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne sia condominiali, che singole andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio; qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto "verso strada" dell'edificio:
- g) nel caso in cui le soluzioni indicate alla precedente lettera f) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione in deroga all'Ufficio comunale competente con allegata relazione redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte ed opportuna documentazione fotografica idonea a descrivere l'ubicazione prevista per l'apparato;
- h) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si farà riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà misurare più di cm. 50; i) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
- I) per i tetti piani l'altezza massima consentita è determinata complessivamente dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
- m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
- n) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne:
- o) è vietata a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- p) tutte le antenne devono in ogni caso essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge n. 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
- 4. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente Regolamento valgono le seguenti previsioni:
- a) le antenne paraboliche installate sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo ed adeguate alle norme previste al precedente comma 4;
- b) le installazioni esistenti che presentino problemi di grave compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei 30 mesi, sulla base di apposita ordinanza degli Uffici comunali competenti;
- c) ai fini del presente articolo, onde poter dimostrare l'installazione pregressa rispetto all'entrata in vigore del Regolamento, il proprietario e/o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari, o l'amministratore del condominio nel caso di antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;

- d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.
- 5. La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 15 - Installazione di tende solari

- 1. Per le tende solari dei piani terreni la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a m. 2,20. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 cm.
- 2. Le misure di cui al comma 1 potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario da motivi di pubblico interesse ed in ogni caso quando le tende debbano essere installate ai piani terreni di edifici direttamente proiettanti sulla carreggiata ove non esista il marciapiede.
- 3. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i lampioni dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.
- 4. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 75,00.

Art. 16 – Installazione di luminarie

- 1. La collocazione di luminarie lungo le strade, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività, presentata ex art. 19 della L. 241/90, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS, approvato con R.D. n. 773/1931 e 110 del suo Regolamento d'esecuzione, approvato con R.D. 635/1940.
- 2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno delle strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e, in ogni caso, previa autorizzazione dei legittimi proprietari dei supporti utilizzati. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere, sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.
- 3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito di pedoni e velocipedi.
- 4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di

tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o messi in esercizio. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

- 5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.
- 7. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.
- 8. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.
- 9. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 75,00.

Art. 17 - Collocamento di cartelli, insegne ed iscrizioni

- 1. A tutela del decoro e dell'armonia dell'ambiente urbano, fatte salve le norme del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, il collocamento di cartelli, insegne di qualunque specie ed iscrizioni o simili, sia permanente che temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica dell'abitato, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.
- 2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, previa valutazione da parte del competente Servizio Tecnico Urbanistico, che l'apposizione sia realizzata entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
- 3. Nei luoghi e sulle facciate degli edifici di cui al comma 2 è vietata, in ogni caso, l'affissione di manifesti, di avvisi ed, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
- 4. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 75,00.
- 5. La violazione alle disposizioni di cui ai precedente comma 3 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

Art. 18 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Chiunque intenda collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative di qualsiasi genere e dimensione lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico deve ottenere specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

- 2. L'istanza per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma, dovrà essere presentata dall'interessato, di norma, 10 giorni prima di quello previsto per l'installazione; l'stanza predetta deve essere corredata da disegni, modelli ed eventuali fotografie delle opere, dai testi delle epigrafi e da quant'altro potrebbe essere richiesto nel singolo caso. L'Amministrazione Comunale nel concedere l'autorizzazione all'installazione, potrà riservarsi di sottoporre a collaudo di staticità le opere.
- 3. La violazione alle disposizioni di cui ai precedente comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

Art. 19 -Trasporto di materiale di facile dispersione

- 1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dalle leggi speciali in materia di trasporti, qualsiasi materiale di facile dispersione, come ad esempio sabbia, calcina, carbone, terre e detriti, sterpaglie, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi e simili, venga trasportato dovrà essere posizionato su veicoli idonei, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Nel caso di sostanze polverose facilmente disperdibili per azione del vento dovranno essere altresì adottate coperture atte ad evitare il sollevamento delle medesime nell'aria.
- 2. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

Art. 20 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte esclusivamente mediante dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in proprietà limitrofe.
- 4. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00.
- 5. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.

Art. 21 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri, fosse biologiche e simili devono essere effettuate da ditte specializzate ed autorizzate al trasporto dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2. Fatto salvo quanto previsto dalle specifiche normative in materia di inquinamento ambientale, la violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

Art. 22 - Ripari a pozzi, cisterne e simili

- 1. I pozzi, le cisterne e le vasche, costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2. La violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 23 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

- 1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento atmosferico, è vietata la produzione e diffusione nel territorio comunale di odori, gas, vapori e simili nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.
- 2. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 24 - Accensione di fuochi

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del T.U.L.P.S., nonché dalla normativa regionale in materia di prevenzione incendi, è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo e/o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte.
- 2. In conformità a quanto previsto dal suddetto art. 59 del T.U.L.P.S., è in ogni caso vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati nel medesimo articolo, ivi comprese le strade.
- 3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.
- 5. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
- 6. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00.

7. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00.

Art. 25 - Detenzione di combustibili in case di abitazione ed altri edifici

- 1. Nei solai e negli scantinati di edifici pubblici e privati è vietato costituire depositi di combustibile e/o di materiale facilmente infiammabile, fatte salve le deroghe previste dal comma 2 del presente articolo.
- 2. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali abitativi. In ogni caso i combustibili detenuti non dovranno mai essere posizionati a ridosso di pareti nelle quali siano presenti canne fumarie.
- 3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.
- 4. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositate materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri.
- 5. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00.
- 6. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00.

Art. 26 - Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nelle pertinenze e cortili di private abitazioni

- 1. E' vietato accatastare o tenere accatastate nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati e negli scantinati degli immobili, legna, paglia, plastica, materiale da imballaggio infiammabile e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le opportune misure previste dalla vigente normativa anti-incendio per impedire che tali materiali possano essere causa d'incendio;
- 2. La violazione al comma del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 450,00.

Art. 27 - Ingresso abusivo in strutture comunali

- 1. Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, etc. e fare uso dei medesimi quando questi risultino chiusi al pubblico.
- 2. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 euro 150,00.

Art. 28 - Balneazione

- 1. Il divieto di balneazione in fiumi, torrenti e specchi d'acqua di qualsiasi genere che si trovino nel territorio comunale è disposto dall'organo competente con apposita ordinanza. in conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari interne in materia. Sono in ogni caso interdetti alla balneazione i bacini ed i canali d'irrigazione.
- 2. E' vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde dei torrenti o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
- 3. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria euro 50,00 a euro 150,00.

Art. 29 - Divieto di bivacco e di campeggio libero

- 1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita e dell'ambiente è vietato occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva, per ivi bivaccare e/o assumere comportamenti che risultino contrari alla pubblica decenza, rechino molestia alla cittadinanza e turbino il diritto alla quiete ed alla sicurezza sociale.
- 2. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di attendamento e campeggio, anche a mezzo roulottes e/o camper, fuori da aree a ciò destinate ed appositamente attrezzate, individuate con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
- 3. Con apposita ordinanza dell'organo competente in base alle norme di legge, statutarie e regolamentari interne, è disposto lo sgombero delle aree abusivamente occupate autorizzando anche l'uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.
- 4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 5. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 75,00.
- 6. La violazione alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.

Art. 30 - Accattonaggio

- 1. E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare.
- 2. Costituisce aggravante nella pratica dell'accattonaggio l'utilizzo di animali, nel caso di impiego di minori si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.

- 3. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 75,00.
- 4. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

Sezione III - Disposizioni particolari per la tutela e la disciplina del verde

Art. 31 – Tutela del verde pubblico

- 1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) transitare o lasciare in sosta veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree verdi non destinate alla circolazione;
- d) calpestare, sedersi, sdraiarsi nelle aiuole e/o nei siti erbosi ove ciò non sia espressamente consentito con provvedimento dell'Amministrazione Comunale;
- e) utilizzare in modo improprio panchine, sedili, fioriere ed altri elementi dell'arredo urbano eventualmente posizionati in aree di verde pubblico.
- 2. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche nel caso di singole piante e fioriere di carattere ornamentale, esistenti nelle vie e piazze della città.
- 3. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1 lettere a) b) c) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.
- 4. La violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 lettere d) e) del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 75,00.

Art. 32 - Disposizioni sul verde privato

- 1. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal Codice della Strada, quando nei fondi e/o nelle proprietà privati, compresi gli immobili condominiali, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi e/o siepi che si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami e di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo o intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. In tratti viabili ove la conformazione della strada sia tale per cui la presenza di vegetazione può compromettere la visibilità, la potatura di alberi e siepi dovrà avvenire con particolare frequenza.
- 2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant' altro, in particolare fogliame e frutta, sia caduto sulla sede stradale onde evitare che ciò crei pericolo ed intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.
- 3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, del Regolamento, i proprietari di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

- 4. La violazione alle disposizioni di cui ai comma 1 e 3 presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.
- 5. La violazione alle disposizioni di cui al comma 2 presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 225,00.

Art. 33 - Pulizia e manutenzione dei fossati

- 1. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che abbiano un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte in cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2. Le violazioni alle disposizioni di cui al precedente comma 1 una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

<u>TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI</u>

Sezione I - Disposizioni generali per le occupazioni di suolo pubblico

Art. 34 - Disposizioni generali per le occupazioni di suolo pubblico

- 1. A tutela della sicurezza della cittadinanza e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale, rilasciata su istanza dell'interessato.
- 2. L'istanza, presentata in conformità a quanto previsto dall'art. 4 commi 1 e 2 del presente Regolamento, dovrà contenere le generalità complete ed il codice fiscale del richiedente, precisa indicazione circa le finalità per cui l'occupazione è richiesta e le modalità con cui la medesima verrà realizzata, nonché l'indicazione dettagliata dell'ubicazione dello spazio che si intende occupare, le misure della superficie complessivamente occupata ed il periodo di occupazione.
- 3. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri:
- c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
- d) le aree di proprietà privata, con esclusione dei terreni agricoli, confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio, o non altrimenti chiaramente delimitate, al fine di determinare, in modo inoppugnabile la netta distinzione della proprietà pubblica da quella privata.
- 4. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici competenti sulla compatibilità con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e

quiete pubblica, circolazione stradale e, ove riguardino aree verdi e/o di particolare interesse paesaggistico ed artistico, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

- 5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre ulteriori e specifiche prescrizioni al titolare dell'autorizzazione.
- 6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere in ogni caso negata o revocata, nel caso di fatti sopravvenuti al rilascio, quando sia di pregiudizio, alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al precedente comma 3.
- 7. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico sono rilasciate al richiedente a titolo personale e non esentano né da altri atti autorizzativi eventualmente previsti in relazione all'attività da svolgersi né dall'assolvimento di obblighi in materia tributaria; in tali casi l'ufficio comunale che rilascia la concessione di cui al presente articolo ne trasmette copia agli uffici competenti per il rilascio di altri atti predetti.
- 8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale per l'applicazione della TOSAP, salve le deroghe previste dalla vigente legislazione.
- 9. Le occupazioni di aree e spazi per l'esercizio del commercio su area pubblica sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni dell' Amministrazione Comunale per particolari situazioni o circostanze.
- 10. La disciplina dettata dal presente Regolamento si riferisce a tutte le occupazioni che abbiano caratteristiche tali da poter essere poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire apposito permesso di costruire.
- 11. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.

Art. 35 – Caratteristiche delle occupazioni

- 1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma del precedente articolo 34 si distinguono in:
- a) **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando, abbiano durata inferiore ad un anno ed abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici:
- b) **permanenti**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo, aventi comunque durata non inferiore ad un anno, che comportino o meno la realizzazione di manufatti e/o impianti fissi.

- 2. Le autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico valgono esclusivamente per il luogo e per il periodo di tempo in esse indicate e decadono automaticamente alla data fissata per la loro durata. Le autorizzazioni potranno essere rinnovate previa presentazione da parte del titolare di idonea e motivata istanza di rinnovo in forma scritta, prima della data di scadenza della concessione. All'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo il concessionario dovrà risultare in regola con il pagamento di quanto dovuto a titolo di TOSAP sulla base della concessione originaria.
- 3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto, in ogni caso pulito e sgombero dai rifiuti ed allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura ed indenne.
- 4. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 3 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

SEZIONE II – Disposizioni particolari per l'occupazione del suolo pubblico in occasione di manifestazioni ed attività di vario genere

Art. 36 - Occupazioni per manifestazioni

- 1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Comune di Castellazzo Bormida richiesta di autorizzazione, da sottoporre ai competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che verranno allestite e utilizzate, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti.
- 2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi, giardini pubblici, aree di particolare interesse ambientale o artistico è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
- 3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione Comunale valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
- 4. L'istanza in forma scritta e la documentazione allegata devono essere presentate al comune di Castellazzo Bormida almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
- 5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, un rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
- 6. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento comunale.

Art. 37 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante e' disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire esclusivamente sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 38 - Occupazioni con elementi di arredo

- 1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa, previa richiesta di parte, l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione veicolare e/o pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
- 2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
- 3. L'istanza per le occupazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, da presentarsi in forma scritta al Comune di Castellazzo Bormida, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, deve essere corredata da idonea documentazione, eventualmente anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- 4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Art. 39 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

- 1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
- 2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati quando, a giudizio del competente ufficio comunale, dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione ed alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
- 3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
- 4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

Art. 40 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

- 1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei e/o aerei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al competente Servizio Tecnico/LL.PP comunale e/o all'Ente proprietario della strada.
- 2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere anticipata a mezzo fax, nel momento in cui l'intervento viene intrapreso.
- 3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 41 - Occupazioni per traslochi

- 1. Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature è necessario presentare preventiva istanza scritta almeno 15 giorni prima di quello previsto per l'occupazione, al Comune con precisa indicazione del luogo e del periodo di occupazione, così da consentire il rilascio dell'autorizzazione relativa.
- 2. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada e lasciare la medesima completamente sgombra al termine delle operazioni di trasloco.

Art. 42 - Occupazioni di altra natura

- 1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
- 2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici, commerciali e simili.
- 3. La violazione alle disposizioni del precedente comma 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

Art. 43 - Occupazioni per finalità politiche, sociali ed affini

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, per comizi, propaganda nonché per iniziative di vario genere aventi carattere e rilevanza sociale, culturale, religioso è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'articolo 34 comma 4. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 15 giorni prima di quello previsto per l'occupazione.

SEZIONE III – Disposizioni particolari per l'occupazione di suolo pubblico da parte di esercenti attività commerciali

Art. 44 - Occupazioni con dehors

- 1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino su uno spazio pubblico occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione, temporanea o permanente, per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento Edilizio e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
- 2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 l'interessato deve, presentare istanza in forma scritta al Comune di Castellazzo Bormida specificando l'esatta superficie che verrà occupata ed allegando tutta la documentazione necessaria all'istruttoria della pratica. In particolare dovranno essere allegati la descrizione tecnica delle strutture che verranno realizzate e lo stralcio planimetrico del dehor.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione complete di precisa indicazione circa la superficie totale di suolo pubblico che verrà occupata .
- 4. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'occupazione non può protrarsi oltre il periodo in essa indicato e le strutture allestite devono essere completamente rimosse alla scadenza.
- 5. La violazione alle disposizioni del precedente comma 4 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 225,00.

Art. 45 - Occupazioni per temporanea esposizione

- 1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
- 2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti.

Art. 46 - Occupazioni per esposizione di merci poste in vendita

- 1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato. Non è ammessa l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.
- 2. I generi alimentari non confezionati, fatto salvo il rispetto della normativa igienicosanitaria, non possono essere esposti ad altezza inferiore ad 1 metro rispetto al piano viabile. Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti e che possano insudiciare il suolo pubblico.
- 3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono presentare caratteristiche tali da risultare perfettamente stabili e sicure e da non creare alcun pregiudizio alla sicurezza di pedoni e veicoli circolanti.
- 4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida esclusivamente nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
- 5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
- 6. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

Art. 47 - Occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi e per l'attività di artisti di strada

- 1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge.
- 2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, e/o l'attività di "artista di strada", quando comporta l'utilizzazione esclusivamente di attrezzature di minimo ingombro tipiche del mestiere e/o arte stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
- 3. Per lo svolgimento dei mestieri girovaghi e/o delle attività degli "artisti di strada" nei casi in cui l'esercizio medesimo comporti rilevante sottrazione di spazio all'uso pubblico si prescrive la presentazione di apposita comunicazione scritta almeno 5 giorni prima al Comune di Castellazzo Bormida. Tale comunicazione dovrà contenere le generalità complete dell'interessato specifica indicazione dell'attività svolta nonché l'indicazione delle zone dell'abitato interessate dall'occupazione. In ogni caso le attività in questione devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto in materia di quiete pubblica e delle norme del Codice della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
- 4. La mancata comunicazione di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 48 – Attività produttive, artigianali, commerciali e simili rumorose

- 1. Fatto salvo quanto specificamente previsto dal Regolamento Comunale di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica, chiunque esercita un'industria, un mestiere o un'arte di qualsiasi specie deve usare ogni accorgimento per evitare disturbo o molestia dal punto di vista acustico a terzi. Tutti i macchinari e gli strumenti meccanici utilizzati nell'ambito di attività produttive, artigianali, commerciali e simili (ad esempio motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando ogni accorgimento tecnicamente disponibile per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia così da non creare disturbo alla quiete pubblica e privata.
- 2. L'esercizio di attività produttive, artigianali, commerciali e simili che siano causa di rumore o disturbo alla quiete pubblica e privata è vietato dalle ore 20.00 alle ore 07.00.
- 3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4. I titolari e responsabili di pubblici esercizi, circoli privati ed altri locali di intrattenimento e svago quali ad esempio sale giochi, sale da biliardo, discoteche, sale da ballo, palestre e simili devono assicurare nei i locali nei quali si svolge l'attività vengano adottati tutti gli accorgimenti possibili così da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 20.00 e le ore 7.00, salvo espressa autorizzazione per l'esercizio delle attività in fasce orarie diverse.
- 5. Ai soggetti di cui al comma 4 é fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 6. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4, 5 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 220,00.

Art. 49 - Abitazioni private

- 1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai sequenti commi.
- 2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare nella fascia oraria compresa tra le ore 12.00 e le ore 14.00 nonché tra le ore 21.00 e le ore 8.00.

- 3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati comprendenti locali destinati a civile abitazione.
- 4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati nella fascia oraria compresa tra le ore 12.00 e le ore 14.00 nonché nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 8.00 nei giorni feriali e dalle ore 20.00 alle ore 10.00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 5. La violazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti 1, 2, 3 comporta la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 150,00.
- 6. La violazione alle disposizioni di cui al precedente 4 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 225,00.

Art. 50 - Strumenti musicali

- 1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
- 2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 21.00 alle ore 8.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.
- 3. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00.

TITOLO V - PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Art. 51 - Animali d'affezione - Principi generali

- 1. Il Comune di Castellazzo Bormida promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna la crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, al fine di favorire, nel benessere dell'animale, la corretta convivenza della popolazione canina domestica con l'uomo e prevenire gli inconvenienti che il comportamento scorretto degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
- 2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
- 3. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

4. Ai sensi del presente Regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area pubblica.

Art. 52 - Raccolta delle deiezioni solide

- 1. Sulle aree pubbliche ad uso pubblico e/o aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:
- a) alla totale immediata asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento tra i propri rifiuti indifferenziati o secondo le modalità indicate dalla ditta responsabile del servizio raccolta dei rifiuti urbani;
- b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura consistente in almeno un contenitore in materiale plastico e, comunque, impermeabile (che devono avere prontamente disponibile al seguito);
- c) ad esibire obbligatoriamente, ad ogni richiesta delle Autorità incaricate della vigilanza, l'idonea attrezzatura elencata al punto b).
- 2. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1 lettera a), b) e c), comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.
- 3. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

Art. 53 - Museruole e guinzagli

- 1. I cani, anche se di piccola taglia, nel territorio comunale devono essere tenuti al guinzaglio quando si trovino sul suolo pubblico o aperto al pubblico al di fuori degli spazi loro assegnati. In ogni caso i cani che si trovino in aree pubbliche devono essere sempre accompagnati da persona capace di custodirli e fisicamente in grado di controllarli. Devono altresì essere muniti di museruola quando si trovino in spazi pubblici particolarmente affollati ove possano arrecare danno o disturbo alle persone o ad altri animali.
- 2. I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovino i un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico
- 3. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore ai 3 metri, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a 3 metri per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
- 4. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
- 5. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00.
- 6. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 3 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 75,00.

7. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle Forze Armate e alle Forze di Polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 54 - Tutela del patrimonio pubblico

- 1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
- 2. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Art. 55 - Detenzioni dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

- 1. Fatto salvo quanto espressamente previsto in materia dalla normativa nazionale e regionale vigente, è fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
- 2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
- 3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area opportunamente delimitata la cui recinzione esterna deve avere un'altezza adeguata in modo da non risultare facilmente scavalcabile nonché una struttura tale da non permettere la fuoriuscita del muso del cane.
- 4. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), e deve essere mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
- 5. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
- 6. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero di proprietà privata di un terzo.
- 7. All'interno della proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve poterne controllare i movimenti in qualunque momento.
- 8. Il Responsabile del servizio di polizia municipale, previa diffida, con specifica ordinanza può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e persistente il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale

- è effettuato presso idonee strutture pubbliche e/o private imputando le relative spese in capo al proprietario/detentore dello stesso animale.
- 9. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 5 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.
- 10. La violazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 6 e 8 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00.
- 11. La violazione alle disposizioni di cui al precedente comma 7 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 75,00.

Art. 56 - Animali domestici - Custodia, tutela e pascolo

- 1. E' vietato:
- a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando percolamento sugli spazi pubblici;
- b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento
- c) lasciar vagare animali domestici di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
- d) offrire o dare in omaggio animali di qualsiasi specie quale premio di una vincita in una gara od in un gioco ad eccezione di quelle organizzate in occasione di manifestazioni autorizzate ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS;
- 2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo costantemente alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3. Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
- 4. Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da reddito e/o da autoconsumo quando ciò avvenga nel pieno rispetto di tutte le norme igienico sanitarie dettate per lo specifico settore e non comporti disturbo e/o pregiudizio di qualsiasi genere al vicinato. L'apicoltura non può in ogni caso essere consentita nel centro abitato.
- 5. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.
- 6. La violazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 150,00.

<u>TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u>

Art. 57 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, successivamente alla pubblicazione per giorni 15 ed alla intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per ulteriori 15 giorni consecutivi ed entrerà in

vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Dalla medesima data è abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 25/01/1991, nonché qualsiasi altra norma regolamentare in materia non compatibile con il presente regolamento.

Art. 58 - Disposizioni finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa integrale rinvio alle norme statali e regionali vigenti in ciascuna delle materie disciplinate, nonché alle norme statutarie vigenti ed a quelle regolamentari interne dell'Ente se ed in quanto applicabili.

- Deliberazione di approvazione: C.C. n. 34 del 28/09/2007, pubblicata all'Albo
 Pretorio Comunale dal 02/10/2007 al 16/10/2007, esecutiva dal 12/10/2007;
- Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici): dal 17/10/2007 al 31/10/2007;

Entrata in vigore: 01/11/2007